

Codice A1409D

D.D. 23 agosto 2023, n. 1564

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte - Direzione Sanità e l'ASL TO3 per la collaborazione con la Dott.ssa Lucia BIOLETTI, ai sensi della D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023.



ATTO DD 1564/A1400B/2023

DEL 23/08/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Sanità e l'ASL TO3 per la collaborazione con la Dott.ssa Lucia BIOLETTI, ai sensi della D.G.R. n. 21–6702 del 04/04/2023.

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito, si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende sulle tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate;

Vista la Legge Regionale n. 16 del 29 luglio 2016 che ha previsto, all'art. 16, che la Regione, per finalità proprie del S.S.R. possa avvalersi di personale dipendente dalle A.S.R, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali;

Vista la deliberazione n. 39-6099 del 7/12/2017 con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria;

Vista la successiva D.D. 90 del 9/2/2018 di approvazione dello schema di convenzione-tipo, attuativa, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo quadro di cui sopra;

Vista la deliberazione n. 21–6702 del 04/04/2023, con cui la Giunta Regionale ha rinnovato, senza soluzione di continuità, in parziale sanatoria dall'1/1/2023 al 31/12/2028, l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale, tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali;

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria;

Rilevato che l'ASL TO3 ha recepito e sottoscritto l'accordo di cui sopra;

Ritenuto opportuno stipulare con suddetta ASL apposita convenzione per la collaborazione della dipendente Dott.ssa Lucia BIOLETTI, profilo professionale: Professionista Tecnico Sanitario - Dietista presso la S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione;

Assunta agli atti la Deliberazione n. 857 del 30/06/2023, con la quale l'ASL in parola ha approvato la stipulazione della convenzione che disciplina le modalità di prestazione della collaborazione con durata 24 mesi.

Ritenuto, sulla base di quanto poc'anzi espresso, di procedere alla stipulazione di apposita convenzione attuativa dell'Accordo quadro sopra richiamato, per regolare le modalità della collaborazione della Dott.ssa Lucia BIOLETTI, che ha manifestato la disponibilità ad accettare il corrispondente incarico.

Dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 39-6099 del 07 dicembre 2017;
- Determinazione Dirigenziale n. 90 del 09/02/2018, con cui si approva l'attivazione dello schema tipo di convenzione tra la Regione e le ASR ai sensi della L.R. n. 16/2016;
- D.G.R. n. 21-6702 del 04 aprile 2023;
- Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 n. 857 del 30/06/2023;

determina

- di provvedere, per quanto in premessa espresso, alla stipula della convenzione, ai sensi della D.G.R. n. 21-6702 del 04 aprile 2023, con l'Azienda Sanitaria Locale TO3, ai fini della collaborazione della Dott.ssa Lucia BIOLETTI, profilo professionale: Professionista Tecnico Sanitario - Dietista presso la S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione, per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione;

- di stabilire che l'apporto collaborazionale, della durata di 24 mesi, dovrà essere fornito con le modalità riportate nello schema di convenzione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto secondo lo schema di cui alla determina citata in premessa, e

che tale collaborazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Convenzione_BIOLETTI_mod.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 PER LA COLLABORAZIONE DELLA DOTT.SSA LUCIA BIOLETTI, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 21-6702 del 04/04/2023, NELL'AMBITO DEL SETTORE: "PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE" DELLA DIREZIONE SANITÀ.

PREMESSO CHE:

La Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione;

Sono tuttora numerose ed attive le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate;

Queste collaborazioni hanno contribuito ad elevare le reciproche competenze professionali e creato un sinergismo culturale, tecnico, scientifico ed amministrativo, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale;

È interesse comune proseguire i rapporti in atto ed ulteriormente sviluppare nuove forme di cooperazione, in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali propri di ciascuna parte, per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, attraverso l'utilizzazione di proprie risorse e la collaborazione su progetti ed iniziative comuni;

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3);

Con D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, è stato approvato l'Accordo-quadro per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per l'utilizzo, da parte della Regione, di idonee competenze professionali individuate nell'organico dell'Azienda cui affidare, mediante convenzioni attuative, specifici incarichi regionali;

Con D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023, è stato rinnovato, senza soluzione di continuità, in parziale sanatoria dall'1/1/2023 al 31/12/2028, l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale mirate a tali fini;

L'Azienda Sanitaria Locale TO3, con Deliberazione n. 857 del 30/06/2023 ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

La Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. delha approvato la stipulazione della presente convenzione;

Sulla base di ciò,

TRA

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore regionale alla Sanità Dott. Antonino SOTTILE, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede regionale di Torino, Via Nizza n. 330

E

L' Azienda Sanitaria Locale TO3 (C.F. n. 09735650013), nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Franca DALL'OCCO e domiciliato per la carica, ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Azienda, in Via Martiri XXX Aprile, 30 - Collegno (TO)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/2016

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di attività inerenti la promozione della salute, nell'ambito dei programmi di attività previsti dal Piano Regionale di Prevenzione, che hanno per oggetto il perseguimento delle seguenti finalità generali:

- la promozione di conoscenze e competenze che favoriscano l'adozione da parte della popolazione di cambiamenti sostenibili finalizzati a scelte comportamentali favorevoli alla salute;
- la diffusione di una cultura del consumo alimentare consapevole, responsabile e sostenibile;
- il sostegno al coordinamento delle strutture di nutrizione preventiva territoriale.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore “Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare”, la Dott.ssa Lucia BIOLETTI, profilo professionale: Professionista Tecnico Sanitario - Dietista presso la S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), dipendente dell'ASL TO3.

3. L'assegnazione temporanea della Dott.ssa Lucia BIOLETTI ha durata pari a mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione (eventuali prestazioni rese nelle more della stipula della presente convenzione, verranno regolamentate a norma del presente accordo), con monte ore mensile pari a 32 (trentadue).

L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta Dott.ssa Lucia BIOLETTI presso il Settore “Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare” della Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea la Dott.ssa Lucia BIOLETTI è obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. La Dott.ssa Lucia BIOLETTI permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL TO3. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione Piemonte abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione Piemonte, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, la Dott.ssa Lucia BIOLETTI è tenuta a restituire al Dirigente del Settore, presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa, il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore regionale della Direzione Sanità
Dott. Antonino SOTTILE
(firmato in formato digitale)

Il Direttore Generale dell'ASL TO3
Dott.ssa Franca DALL'OCCO
(firmato in formato digitale)